

COMUNE DI VILAFRANCA SICULA

(Provincia di Agrigento)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone e ad enti pubblici e privati.

Art. 2 Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento, si intende:

a) per "concessione di sovvenzioni", il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;

b) per "concessione di contributi", la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.;

c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari", la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione. In particolare, si intende: per "sussidio", un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona; per "ausilio finanziario", un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;

d) per "attribuzioni di vantaggi economici", la fruizione di un bene di proprietà del Comune o della fornitura di un servizio (trasporto, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessione in denaro.

Art. 3 - Commissione consultiva

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è istituita una "Commissione comunale consultiva", composta:

- a) dal Sindaco o Assessore da lui delegato, che la presiede;
- b) dal responsabile dell'ufficio di Servizio sociale, con funzione anche di Segretario .

c) da '5, componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. ASSOCIAZIONE CULTURALE , ASSOCIAZIONE CATTOLICA .

2. La Commissione è nominata dal Sindaco e rimane in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco stesso.

3. Qualora, per la gestione del servizio oggetto dell'intervento, siano istituite speciali commissioni, il parere di queste sostituisce il parere della Commissione comunale consultiva.

4. Il parere della Commissione comunale consultiva è obbligatorio, ma non vincolante. Il parere, nel caso in cui siano andate deserte due sedute della Commissione, si intende favorevolmente acquisito.)

CAPO II CONCESSIONE DI SOVVENZIONI

Art. 4 Soggetti beneficiari delle sovvenzioni

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2 , comma 1, lettera a):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, la cui attività oggetto della sovvenzione abbia rilevante importanza sociale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 5 Scopo delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le attività ed iniziative che il Comune realizza attraverso convenzioni con enti, associazioni, comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai soggetti portatori di handicaps, ecc, aventi sede anche fuori del Comune.

Art. 6 Carattere delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni possono avere carattere:
 - a) straordinario, quando sono oggetto di un solo intervento e si esauriscono con la somministrazione della somma stabilita, che grava solo sull'esercizio finanziario in corso;
 - b) continuativo, quando sono oggetto di apposita convenzione che preveda la somministrazione periodica della somma stabilita, con impegno di spesa che può gravare anche sugli esercizi futuri.
2. Le sovvenzioni sono assegnate dalla Giunta comunale, sentita la Commissione comunale consultiva. Qualora si tratti di sovvenzioni continuative che impegnino più esercizi finanziari, la competenza è del Consiglio comunale.
3. Nella deliberazione sono indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione della sovvenzione.

Art. 7
Procedura per l'assegnazione
delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni sono assegnate solo su domanda motivata e documentata. La domanda di assegnazione di sovvenzione continuativa deve pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12 del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
2. Dalla domanda devono chiaramente risultare:
 - a) l'oggetto dell'iniziativa;
 - b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - d) l'indicazione degli enti pubblici, economici, ecc, cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
2. La Giunta comunale può fissare, nel corso dell'esercizio finanziario, un'altra data entro la quale possono essere presentate domande di assegnazione di sovvenzioni, nel caso in cui si registrino maggiori disponibilità finanziarie o si verificano eventi imprevedibili.
3. Per iniziative e manifestazioni che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato, in ogni tempo, se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi necessari.
4. Quanto disposto nel precedente comma 3 si applica anche nel caso di

iniziative promosse e patrocinate dal Comune nel quadro di attività e manifestazioni, gestite dal Comune stesso o da altri soggetti pubblici e privati, che, per acclarata e consolidata valenza, costituiscono momenti di esaltazione dei valori religiosi, civili, culturali, sportivi e folkloristici propri della coscienza popolare.

Art. 8

Somministrazione delle sovvenzioni

1. I soggetti beneficiari di assegnazione di sovvenzioni devono presentare apposita richiesta di somministrazione, con la quale deve essere fornita ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini indicati nel programma allegato alla domanda di assegnazione o risultanti dalla deliberazione di assegnazione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.

2. La somministrazione delle sovvenzioni assegnate è disposta con deliberazione della Giunta comunale.

3. La somma corrisposta non può mai essere superiore alla differenza tra i costi e i ricavi.

4. Nel caso in cui non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 1, la sovvenzione può essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, può essere revocata.

5. La Giunta comunale, su motivata richiesta degli interessati, può concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO III

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 9

Soggetti beneficiari dei contributi

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente art. 2, comma 1, lettera b):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc, non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della Comunità locale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale dovrà essere

attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 10 Scopo dei contributi

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza mediante convenzioni con enti, associazioni, comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di soggetti portatori di handicaps.

Art. 11 Carattere dei contributi

1. La concessione dei contributi può avere carattere:
a) straordinario, in caso di intervento "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali;
b) continuativo, in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, che impegnino anche più esercizi finanziari.

2. I contributi sono assegnati dalla Giunta comunale, sentita la Commissione comunale consultiva. Qualora si tratti di contributi continuativi che impegnino più esercizi finanziari, la competenza è del Consiglio Comunale.

3. Nella deliberazione sono indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione del contributo.

Art. 12 Procedura per l'assegnazione dei contributi

1. Gli interventi sono definiti solo su presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione. La domanda di assegnazione del contributo continuativo deve pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12 del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

2. La domanda deve indicare:
a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
d) l'indicazione degli enti pubblici, economici, etc, cui sia stata fatta analoga

richiesta;

e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

2. La Giunta comunale può fissare, nel corso dell'esercizio finanziario, un'altra data entro la quale possono essere presentate domande di assegnazione di contributi, nel caso in cui si registrino maggiori disponibilità finanziarie o si verificino eventi imprevedibili.

3. Si applica, anche per la concessione di contributi, quanto disposto nel precedente art. 7, commi 3 e 4.

Art. 13

Erogazione dei contributi

1. I soggetti beneficiari di assegnazione di contributi devono presentare apposita richiesta di somministrazione, con la quale deve essere fornita ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini indicati nel programma allegato alla domanda di assegnazione o risultanti dalla deliberazione di assegnazione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.

2. La somministrazione dei contributi assegnati è disposta con deliberazione della Giunta comunale.

3. La somma corrisposta non può mai essere superiore alla differenza tra i costi e i ricavi.

4. Nel caso in cui non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 1, il contributo può essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, può essere revocato.

5. La Giunta comunale, su motivata richiesta degli interessati, può concedere, sul contributo, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO IV

CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

Art. 14

Finalità della concessione di sussidi ed ausili finanziari

1. Gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), sono disposti, nel rispetto della normativa regionale in materia socio-

assistenziale, per far fronte, in modo non frammentario e meramente assistenziale, a situazioni di indigenza o casi contingenti.

2. Ogni intervento, pertanto, deve avere dimensioni tali da assicurare un livello di autosufficienza economica alle persone ed ai nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico e da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

Art. 15 Soggetti beneficiari dei sussidi ed ausili finanziari - Limiti

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari, come definiti nel precedente art. 2, comma 1, lettera c):

- a) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune;
- b) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi non residenti, che abbiano dimora nel Comune per ragioni di lavoro o studio;
- c) i cittadini, gli stranieri e gli apolidi non residenti nel Comune, di passaggio.

2. Le persone non residenti, per potere usufruire dei sussidi ed ausili finanziari, devono essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

3. Le persone non residenti, che siano di passaggio, possono solo usufruire dei sussidi ed ausili finanziari necessari al superamento della situazione contingente in cui si trovano.

Art. 16 Procedure per l'assegnazione dei sussidi

1. La concessione dei sussidi è disposta dalla Giunta comunale, sentita la Commissione comunale consultiva, sulla base di richiesta degli interessati, corredata di tutti gli atti necessari a dimostrare lo stato di bisogno, o per iniziativa del Servizio sociale.

2. I sussidi sono concessi, di norma, a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e sono corrisposti, in assenza di diversa disposizione contenuta nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.

3. Nessuna domanda deve essere presentata, nè documentazione alcuna deve essere richiesta, per il rinnovo annuale. L'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno ricade sul competente ufficio comunale.

4. Su proposta del competente ufficio, la Giunta comunale, sentita la Commissione comunale consultiva, approva, entro il mese di novembre dell'anno precedente, l'elenco delle persone cui il sussidio, per l'anno successivo, viene confermato, variato o revocato.

5. Possono essere concessi, altresì, sussidi a tempo determinato, per un periodo non superiore a mesi tre, in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il suo nucleo familiare normalmente dispongono.

6. Per la determinazione dell'entità del sussidio, si terrà conto delle condizioni economiche dei richiedenti, accertate dal servizio di Assistenza Sociale, se esistente, e dai Vigili Urbani.

Art. 17

Procedure per l'assegnazione degli ausili finanziari

1. La concessione degli ausili finanziari, come sopra definiti, è disposta, di norma, su richiesta degli interessati, dalla Giunta comunale, sentita la Commissione comunale consultiva.

2. Solo nei casi di assoluta urgenza, la concessione degli ausili finanziari può essere disposta dal Sindaco, con motivato ordine di servizio, mediante il servizio di economato.

3. La somma anticipata dall'economato comunale dovrà essere rimborsata entro 30 giorni e comunque entro la fine del trimestre in corso, con deliberazione della Giunta comunale, sentita la Commissione comunale consultiva.

CAPO V

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 18

Soggetti beneficiari di vantaggi economici

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente art. 2, comma 1, lettera d):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc, non aventi personalità giuridica.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi

della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 19
Scopo della concessione
di vantaggi economici

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le attività ed iniziative che il Comune realizza attraverso convenzioni con enti, associazioni, comitati ed anche privati.

Art. 20
Natura del vantaggio economico

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:
 - al godimento di un bene comunale mediante:
 - a) la concessione di alloggi di proprietà comunale e loculi cimiteriali a titolo gratuito o a condizioni di vantaggio;
 - b) la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.;
 - c) la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
 - alla fruizione, senza corrispettivo o a tariffa agevolata, del servizio di:
 - a) trasporto pubblico;
 - b) trasporto scolastico;
 - c) mensa e refezione scolastica;
 - d) attività sportive, ricreative e scolastiche gestite o patrocinate dal Comune;
 - e) assistenza domiciliare;
 - f) rivovero minori e anziani;
 - g) trasporto disabili;
 - i) ogni altro servizio servizio sociale gestito dal Comune.

2. Si applicano, in ogni caso, gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

Art. 21
Procedure per ottenere il godimento
di un bene comunale

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale, gli interessati devono presentare apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta;
 - b) dell'uso che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni

elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o, comunque, a condizione di vantaggio;

c) dell'elenco degli amministratori, se si tratta di persone giuridiche;

d) degli scopi istitutivi, se si tratta di associazioni, gruppi, comitati, ecc..

2. La concessione del bene è disposta dalla Giunta comunale, sentita la Commissione comunale consultiva; deve risultare da regolare contratto e può essere revocata in qualsiasi momento.

3. Nel provvedimento di concessione sono indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Al provvedimento è allegato lo schema di contratto.

4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesta la stipula del contratto ed è autorizzato dal Sindaco.

5. In ogni caso, deve essere assicurato il rimborso delle spese di illuminazione, riscaldamento, pulizia, ecc., nonché di personale.

Art. 22

Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata è disciplinata nei relativi regolamenti speciali o negli atti approvativi delle tariffe. Si applica, in ogni caso, la specifica normativa regionale in materia socio-assistenziale, nonché la disciplina finanziaria relativa alla copertura dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale.

2. La concessione del beneficio è disposta dalla Giunta comunale, sentita la Commissione comunale consultiva.

CAPO VI ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art. 23

Istituzione dell'albo

1. E' istituito, entro il 31 marzo 1998, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti

che hanno ottenuto i benefici economici di cui al comma precedente nell'esercizio finanziario 1997.

3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti che hanno avuto attribuiti benefici nel precedente esercizio.

Art. 24 Settori di intervento

1. L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali e ricreative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita e indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge o regolamento in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge o regolamento in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

Art. 25 Redazione e pubblicazione

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti provvede l'ufficio ~~Socio - Assistenziale~~ in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dagli uffici interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio di ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua

approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'Albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Riesame delle situazioni in atto

1. Entro mesi sei dall'adozione del presente regolamento, la Giunta comunale, sentita la Commissione comunale consultiva, procede al riesame di tutte le situazioni in atto.

2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali, il riesame è esteso a tutti i beni, sia del demanio che del patrimonio, al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.

Art. 27

Termini per la conclusione dei procedimenti

1. Il termine per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è fissato in giorni 30 dalla presentazione della richiesta o della proposta d'ufficio.

Art. 28

Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, l'unità organizzativa competente e responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, sono:

a) il responsabile del Servizio Socio-Assistenziale per le sovvenzioni di cui al capo II, per i contributi di cui al capo III e per i vantaggi economici di cui al capo V che siano di competenza dello stesso.

b) il responsabile dell'ufficio di Servizio sociale, per i sussidi ed ausili

finanziari di cui al capo IV e per i vantaggi economici di cui al capo V connessi alla fruizione di un servizio ed al godimento di un bene aventi carattere socio-assistenziale. per gli altri vantaggi economici il responsabile è l'Ufficio Tecnico Comunale .

Art. 29

Interventi per conto dello Stato

1. Quando l'onere degli interventi è a carico dello Stato, di altri enti o di privati, in assenza di diversa disposizione, si applicano le norme di cui al presente regolamento.

Art. 30

Legge ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento sono osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;
- c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 32

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 33

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il favorevole riscontro del Comitato regionale di controllo e la successiva pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.